

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, ove:

➤ al comma 5 si prevede che:

Una somma non superiore al due per cento (zero virgola cinque per cento dal 2009) dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art.93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

➤ Al comma 6 si prevede che:

Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

Atteso che il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo a livello aziendale prevede, tra l'altro, le modalità di costituzione e di utilizzo del fondo per le *“Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane e per la Produttività”*, di cui all'articolo 15 del CCNL 01.04.99, e l'accantonamento di somme apposite per *“incentivare ... specifiche attività e prestazioni”* tra cui quelle di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici e quelle di progettazione di atti di pianificazione territoriale;

Atteso ancora che con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 3 febbraio 2004 è stata approvata, ad integrazione del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (Parte speciale VI), la regolamentazione del riconoscimento degli incentivi di progettazione e realizzazione di opere e lavori pubblici e di pianificazione, con decorrenza dall'anno 2004;

Rilevato, in particolare, che il regolamento – ricalcando la dizione letterale della legge di riferimento – considera la percentuale degli incentivi comprensiva *“degli oneri previdenziali ed assistenziali”* e che, fino ad oggi, è stata intesa appartenere a tali oneri l'IRAP conseguente;

Preso atto che, a seguito di sollecitazioni e ricorsi avanzati da diverse parti interessate, è stato focalizzato che l'IRAP non può essere posta a carico dei dipendenti, poiché non ha natura né previdenziale, né assistenziale, bensì fiscale, rapportata all'attività sviluppata dall'azienda (misurata in base alla massa salariale corrisposta);

Preso, altresì, atto che tale convincimento trova un'adesione molto diffusa ed autorevolmente espressa come segue:

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 123/E del 2 aprile 2008: *“il presupposto impositivo dell'IRAP, sulla base della disciplina che regola la materia (D.Lgs. 446/1997) si realizza in capo all'ente che eroga il compenso di lavoro dipendente (datore di lavoro) il quale rappresenta il soggetto passivo dell'imposta ... conseguentemente l'onere fiscale non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione a compensi di cui è pacifica la natura retributiva”*;

Pronunciamenti di sezioni regionali della Corte dei Conti: *“la somma percentuale da destinare all'incentivo non sia comprensiva dell'IRAP ma unicamente degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione”* (Deliberazione 22/2008/cons – Corte dei Conti – Sezione Veneto e Deliberazione 2/2009/par - Corte dei Conti – Sezione Molise);

Ritenuto che il principio sia inequivocabile e che, pertanto, sia buona norma di amministrazione attivare l' autotutela, mediante il riconteggio degli importi corrisposti ai dipendenti comunali, dal 2004 ad oggi, per l'incentivazione in argomento, ponendo l' IRAP a carico del Comune e restituendo agli interessati quanto impropriamente trattenuto;

Ritenuto ancora, nel rispetto dei principi succitati, che in sede di riconteggio e di conguaglio debbano essere posti a carico dei dipendenti interessati le quote afferenti l'assicurazione INAIL;

Dato atto che quanto oggetto della presente deliberazione è stato partecipato all' R.S.U. in data 5 novembre 2009, ottenendo un parere favorevole;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del Bilancio di previsione 2009 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2009/2011;

Vista la Deliberazione del Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2009;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Segreteria Generale e Personale Dr. Pietro PANDIANI e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di riconteggiare gli importi corrisposti ai dipendenti comunali, dal 2004 ad oggi, a titolo di incentivi di progettazione e realizzazione di opere e lavori pubblici e di pianificazione, ponendo l'IRAP a carico del Comune e restituendo agli interessati la differenza che ne consegue;
- 2) di dare mandato al Dirigente del Settore Ragioneria di provvedere al conteggio ed alla liquidazione, con la cautela di porre a carico dei dipendenti interessati dal conguaglio gli importi dei contributi assicurativi INAIL impropriamente esclusi;
- 3) di dare atto che la spesa derivante dal conguaglio di cui trattasi trova copertura ai capitoli 4740000 - Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi e trattamento accessorio, 4741000 - Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi - oneri a carico ente e 4739000 - IRAP - fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, che presentano la necessaria disponibilità;
- 4) di individuare nel Dirigente del Settore Ragioneria il responsabile del procedimento.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.